



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e in particolare, l'articolo 116, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

VISTO l'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della predetta legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per *“assistenza personale continuativa”*;

VISTO l'articolo 124 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante *“Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia”* concernente *“gli assegni continuativi mensili”*;

VISTO l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante *“Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”*;

VISTO l'articolo 233 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno *“una volta tanto”* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTO l'articolo 85 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'articolo 1 comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *“una volta tanto”* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha stabilito l'importo di tale assegno in euro 10.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2019;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante *“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “Rivalutazione delle rendite” secondo cui “Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95/2018 del 19 luglio 2018 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2018 per il settore industria;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 201 del 12 giugno 2019, recante: “Rivalutazione dal 1° luglio 2019 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi”, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL dell'11 giugno 2019, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 15 aprile 2019, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2019, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi, in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari all' 1,1 %;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL dell'11 giugno 2019, di cui alla citata determina presidenziale n. 201 del 2019, nella quale viene indicato che “Il valore dell'assegno “una



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

tantum” in caso di morte (assegno funerario) è stato elevato a euro 10.000,00 dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto all’importo di euro 2.160,00 corrisposto fino al 31 dicembre 2018, per entrambi i settori industria e agricoltura. La rivalutazione di tale assegno decorrerà dall’anno 2020”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell’INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

VISTA la nota n. 179315 del 3 luglio 2019 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze - RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull’ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 18 luglio 2019 nella quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 78,83 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1 luglio 2019, nella misura di € 16.554,30 e di € 30.743,70.

2. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 44.270,93 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 37.507,31 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 34.125,51 per gli altri ufficiali.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

3. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2017 e precedenti	1,011;
anno 2018 e I semestre 2019	1,000.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 76 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1 luglio 2019, è fissato in € 545,02.

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,011 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1 luglio 2019
dal 50 al 59%	€ 305,82
dal 60 al 79%	€ 429,07
dall'80 all'89%	€ 796,64
dal 90 al 100%	€ 1.227,32
100% + a.p.c	€ 1.773,06

Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 2 agosto 2019

f.to Luigi Di Maio